

**Quesito posto dal Presidente del Tribunale di ... volto a conoscere se sia surrogabile il magistrato, collocato in aspettativa per motivi di salute, nelle cause civili trattenute in decisione, monocratica e collegiale, rispetto alle quali sono scaduti o stanno per scadere i termini di deposito degli atti difensivi.**

*(Risposta a quesito del 27 settembre 2006)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 27 settembre 2006, ha approvato, la seguente delibera:

“Il quesito formulato dal Presidente del Tribunale di ... attiene ai poteri del Capo dell'Ufficio circa la sostituzione del giudice istruttore di causa civile a decisione monocratica o collegiale, dinanzi al quale siano state precisate le conclusioni e che sia collocato in aspettativa per motivi di salute prima della scadenza dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..

Il Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 12 maggio 2005 ha adottato una delibera avente ad oggetto una questione analoga (Pratica num. 68/QU/2004), alla quale pertanto si fa rinvio per l'inquadramento della fattispecie alla luce della normativa processuale in materia di decisione della causa civile (artt. 189-190-190 *bis* - quest'ultimo abrogato dagli artt. 281 *quater* e *quinquies* di cui al d.lgs. n. 51 del 1998 - e 275 c.p.c.), nonché di quella in materia di immutabilità del giudice istruttore della causa civile (artt. 168 *bis* e 174 c.p.c., per il giudice dell' esecuzione l'art. 484 c.p.c.).

Ciò posto, nel rispondere al quesito vanno tenute distinte due ipotesi: decisioni da adottare di competenza collegiale e decisioni di competenza monocratica. Nel primo caso il codice prevede che all'udienza di discussione “il giudice istruttore fa la relazione orale della causa “(art. 275) e che la decisione è deliberata in camera di consiglio con i soli giudici che hanno assistito alla discussione (art. 276, c. 1). La motivazione della sentenza è stesa dal relatore, salvo assegnazione ad altro componente del collegio (c. 5).

Per il caso che non sia stata effettuata discussione orale, in cui è previsto solo che la sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 190 (art. 275, c. 1), trovano applicazione le norme in materia di deliberazione fissate dall'art. 276, senza che peraltro venga rimarcato che la persona del relatore in camera di consiglio debba essere la stessa del giudice istruttore.

In dette ipotesi, dunque, la nomina originariamente effettuata dal Presidente del Tribunale o dal Presidente della Sezione del magistrato designato, cui la causa è stata assegnata subito dopo la formazione del fascicolo processuale, ben potrà essere modificata con assegnazione ad altro componente del collegio per la stesura della motivazione onde realizzare la finalità di garantire la regolare definizione dei processi.

Nel caso di competenza monocratica l'art. 281 *quater*, senza distinguere se ci sia stata udienza di discussione orale o meno, prevede che la causa sia decisa dal giudice designato ai sensi degli artt. 168 *bis* e 484.

Pacifico che successivamente alla scadenza dei termini fissati dall'art. 190 e dall'art. 281 *quinquies*, a maggior ragione se è stata tenuta l'udienza di discussione orale, non è più possibile la sostituzione della persona del giudice istruttore, il quale assume a pieno anche la funzione di magistrato decidente, il punto controverso è se la persona del giudice istruttore possa mutare nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini stessi, ove si realizzi una evenienza di carattere estrinseco all'organizzazione dell'attività del tribunale interessato, quale, appunto, il caso evidenziato, del collocamento in aspettativa per infermità del magistrato che ricopriva la funzione di giudice istruttore nella causa.

La Corte di cassazione, pronunziando in una fattispecie in cui il giudice di appello aveva dichiarato nulla la sentenza di primo grado in quanto il magistrato che aveva deciso e redatto la sentenza era diverso da quello dinanzi al quale erano state precisate le conclusioni, ha rilevato che il vigente codice nulla dispone in ordine alla possibilità di sostituire un componente del collegio

giudicante o il giudice monocratico dopo la scadenza dei termini di deposito delle memorie di replica e che la sostituzione deve ritenersi non consentita se non per causa di forza maggiore, quale decesso o grave malattia del giudice, che non consenta lo svolgimento delle funzioni, e “sempre previa rimessione della causa in istruttoria”. A tale conclusione la Corte perviene proprio da un esame del testo dell'art. 190 bis (nel caso di specie rilevante), dal quale desume (in motivazione) che “dopo la precisazione delle conclusioni, finita quindi l'istruttoria, non è più consentita sostituzione alcuna del giudicante, posto che dovrà essere lo stesso giudice, persona fisica, che ha fatto precisare le conclusioni e disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica a depositare la sentenza (Cass., sez. I, 10.12.99 n. 13831, ribadita dalla successiva, sez. I, 14.3.01 n. 3677).

Ne consegue che integrando la malattia del giudice designato gli estremi della forza maggiore, deve ritenersi che rientri nei poteri del Capo dell'Ufficio, valutate le esigenze di servizio, disporre con decreto la sostituzione con altro magistrato (art. 79 disp. att. c.p.c.), il quale comunque curerà - in via preliminare - la rimessione del fascicolo sul proprio ruolo.

Il Consiglio superiore della magistratura, pertanto,  
delibera

di rispondere al quesito proposto dal dott. ... nei sensi di cui in motivazione.”